



Comune di CASALBORE (Avellino)

piazza Municipio, 1 - 83034 Casalboro (Av)

tel 0825 849005 fax 0825 849735
www.comune.casalboro.av.it

c.f. 00230080640
p. IVA 00230080640

operante in autonomia in sospensione del comma 4 art.37 D.Lgs.50/2016

APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI

art.59, comma 1-bis, D.Lgs.50/2016

procedura: aperta, art.60 D.Lgs. 50/2016

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, c.2, prima fattispecie D.Lgs. 50/2016

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI UN'AREA AD ALTO RISCHIO E PERICOLOSITA' A VALLE DEL CENTRO STORICO

CUP C63H20000240002

CIG 8392878606

DISCIPLINARE DI GARA (norme integrative del bando di gara)

1. PREMESSE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 Documenti di gara
 - 2.2 Chiarimenti
 - 2.3 Comunicazioni
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E OPZIONI
 - 4.1 Termini di esecuzione
 - 4.2 Opzioni
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 7.1 Requisiti di idoneità
 - 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
 - 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
 - 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE
 - 7.5 Indicazioni per i consorzi stabili
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

- 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
 - 13.1 Offerta in modalità telematica
 - 13.2 Formazione e invio dell'offerta
 - 13.3 Sottoscrizione degli atti
- 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
- 15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 15.1 Domanda di partecipazione
 - 15.1.p Domanda di partecipazione dei soggetti che assumono la PROGETTAZIONE
 - 15.2 Documento di gara unico europeo
 - 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
 - 15.3.p Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo dei soggetti che assumono la PROGETTAZIONE
 - 15.4 Precisazioni per la presentazione della documentazione in formato digitale
 - 15.5 Modulistica predisposta dalla Stazione appaltante e sintesi della documentazione da presentare
- 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
- 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
- 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
 - 18.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica
 - 18.3 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo
 - 18.4 Calcolo del punteggio complessivo
- 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
- 21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
- 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
- 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

La Determina a contrarre per il presente appalto è indicata al punto VI.3) del bando di gara.

Il presente appalto concerne l'affidamento della **PROGETTAZIONE ESECUTIVA** e della **ESECUZIONE** dei lavori di **SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI UN'AREA AD ALTO RISCHIO E PERICOLOSITA' A VALLE DEL CENTRO STORICO**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di esecuzione dei lavori è riportato al punto II.1.2) del bando di gara.

Il CIG ed il CUP relativi all'affidamento sono indicati al punto IV.3.1) del bando di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è indicato al punto I.1) del bando di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- il presente Disciplinare di gara;
- il Capitolato Speciale di Appalto ed il progetto DEFINITIVO a base di gara;
- Schema di contratto;

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica al sito internet:

<https://casalbore.tuttogare.it>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente tramite la piattaforma telematica entro il termine indicato nel bando di gara al punto IV.3.3).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Le richieste di chiarimenti devono essere presentate entro il termine indicato al punto IV.3.3) del bando di gara.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti per via telefonica o tramite telefax.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Amministrazione aggiudicatrice **utc.casalbore@asmepec.it** ovvero all'indirizzo PEC della piattaforma telematica _____ e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

L'appalto è finanziato con le modalità indicate al punto III.1.2) del bando.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di lavori non divisibili, in sede di realizzazione, senza compromettere l'efficienza e l'efficacia del processo costruttivo.

L'oggetto della gara è riportato al punto **II.1)** del bando e dettagliatamente precisato nel capitolato speciale di appalto e nel progetto.

L'importo a base di gara è riportato al punto **II.2.1) del bando.**

L'importo a base di gara è al netto dell'IVA.

4. TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 Termini di esecuzione

I termini di esecuzione sono previsti al punto **II.3)** del bando.

4.2 Opzioni

Non sono previste prestazioni opzionali.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.0 Progettazione

I servizi tecnici di progettazione possono essere svolti:

- a) da operatore conformato alle disposizioni degli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs.50/2016 e del DM MIT 02.12.2016, n. 263, anche costituito in sub-raggruppamento, **RAGGRUPPATO** con l'impresa o le imprese raggruppate che provvedono all'esecuzione;
- b) da operatore conformato alle disposizioni degli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs.50/2016 e del DM MIT 02.12.2016, n. 263, anche costituito in sub-raggruppamento, **INDICATO** dall'impresa o dalle imprese raggruppate che provvedono all'esecuzione;
- c) solo per l'impresa o le imprese raggruppate che provvedono all'esecuzione che **risultano attestate anche per l'attività di progettazione**, dal **proprio staff tecnico** di cui al comma 7 dell'art.79 DPR 207/2010.

5.1 Soggetti ammessi

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. d) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. b) e c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati che sono tenuti ad indicare in sede di offerta; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di

procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.2 Soggetti che assumono la PROGETTAZIONE se RAGGRUPPATI ovvero se INDICATI oppure facenti parte dello STAFF TECNICO del concorrente qualificato per la progettazione

Possono partecipare alla presente gara ai fini della PROGETTAZIONE, se **RAGGRUPPATI** ovvero se **INDICATI**, gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai soggetti RAGGRUPPATI o INDICATI di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato ai soggetti RAGGRUPPATI o INDICATI che partecipano in sub-raggruppamento o consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato ai soggetti RAGGRUPPATI o INDICATI che partecipano in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati che sono tenuti ad indicare in sede di offerta; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Per le aggregazioni di rete si applica quanto indicato al paragrafo 5.1.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti.

Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del codice si precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell'art. 80), "essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione" (Linee Guida ANAC n. 6).

Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività imprenditoriale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici.

Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità (professionale)

7.1.1 Requisiti dell'operatore economico concorrente

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) ----- .

7.1.2 Requisiti dei soggetti che assumono la PROGETTAZIONE (RAGGRUPPATI, INDICATI, o facenti parte dello staff tecnico del concorrente)

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro (professionisti che assumono la responsabilità delle prestazioni sottoscrivendo gli atti)

E' richiesta la presenza di:

- almeno un ingegnere;
- un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 d.lgs. n. 81 del 2008).

E' inoltre richiesta la presenza del professionista (art.24, comma 5 del Codice) incaricato della integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1.p, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1.p , i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria che sono assorbiti dai requisiti di capacità tecnica.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

7.3.1 Requisiti del concorrente

I requisiti minimi di capacità tecnica sono i seguenti.

a) attestazione SOA (e/o qualificazione art.90 DPR 207/2010):

a.1) nella categoria prevalente **OS21** in classifica **II**;

a.2) nella categoria scorporabile **OG13** in classifica **II**; obbligo di qualificazione (offerente singolo o RTI) – ammesso subappalto qualificatorio

Per le categoria scorporabile di cui alla lettera a.2) , ove il concorrente non possenga la qualificazione (come offerente singolo o RTI) e ricorra al subappalto qualificatorio, i relativi importi vanno ad incrementare l'importo di qualificazione richiesto nella categoria prevalente.

7.3.2 Requisiti dei soggetti che assumono la PROGETTAZIONE (RAGGRUPPATI, INDICATI, o facenti parte dello staff tecnico del concorrente)

aver eseguito, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici di studio di fattibilità, progettazione e/o direzione dei lavori e/o coordinamento della sicurezza, per ciascuno degli ID-opere previsti, per una somma di importi di lavori pari ad almeno l'importo dei lavori previsto per il presente affidamento (arrotondanti ad euro mille) come segue:

ID-opera DM 17.06.2016	ID-opera DM 17.06.2016 equipollenti	classi e categorie L.143/1949 equipollenti	importo lavori relativo all'ID-opere (€)
S.04	S.03 S.05 S.06	I/g IX/b IX/c	€ 495.000,00
D.02	D.xx	VII/a VII/b VII/c VIII	€ 480.000,00
TOTALE			€ 975.000,00

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

7.4.1 per i concorrenti

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3. deve essere posseduto deve essere posseduto nel suo complesso sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.4.2 per i soggetti che assumono la PROGETTAZIONE (RAGGRUPPATI o INDICATI o facenti parte di STAFF TECNICO di concorrenti)

I soggetti che assumono la PROGETTAZIONE in forma **sub-associata** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un sub- raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1.2 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1.2 lett. b) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1.2 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 7.1.2 lett. d) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito dei servizi svolti di cui al precedente punto 7.3.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto ed utilizzato in misura maggioritaria dalla sub-mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili

7.5.1 per i concorrenti

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative di cui al punto 7.1.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7.5.2 per i soggetti che assumono la PROGETTAZIONE (RAGGRUPPATI o INDICATI o facenti parte di STAFF TECNICO di concorrenti)

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1.2 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1.2 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 7.1.2 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 7.1.2 lett. d) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.3.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria

subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Nelle more dell'intervento del legislatore nazionale a seguito della pronuncia CGUE, Sez. V, 26 settembre 2019 – C-63/2018, ed in assenza di indirizzi da parte delle Autorità nazionali sulla portata di detta pronuncia, la Stazione appaltante, in sede di svolgimento della gara, tenuto conto della pronuncia del T.A.R. Toscana, I, 11 giugno 2020, n. 706, non applicherà le disposizioni nazionali riportate nei commi 2 dell'art.105 del D.Lgs.50/2016, mentre continuerà ad applicare le disposizioni del comma 5.

Non è ammesso il subappalto dei servizi tecnici di progettazione.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2,00% dell'importo posto a base di gara e quindi nella misura indicata al punto III.1.1) del bando, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, quando tale impegno è dovuto, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- ----- ;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti con l'impegno a fornire copia dei certificati posseduti in sede di comprova.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree e manufatti interessati dai lavori in appalto è obbligatorio. Si ritiene, infatti, che, al fine della formulazione di una offerta consapevole e correttamente valutata la conoscenza approfondita dello stato dei luoghi sia indispensabile. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato, presentandosi presso gli Uffici dell'Amministrazione aggiudicatrice, nei giorni (purché non festivi) ed ore seguenti, entro il termine indicato nel bando per la richiesta di chiarimenti, previa prenotazione da effettuare mediante piattaforma telematica:

giorni	dalle ore	alle ore
lunedì	9.00	13.00
martedì	9.00	13.00
mercoledì	9.00	13.00
giovedì	9.00	13.00
venerdì	9.00	13.00

Nei giorni e nelle ore indicati sarà consentito il sopralluogo anche senza prenotazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale o procuratore o direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, GEIE, aggregazione di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale o procuratore o direttore tecnico o delegato di uno degli operatori economici raggruppati o da raggrupparsi, aggregati in rete o consorziati.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC (SE DOVUTO)

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari all'importo indicato nel bando al punto VI.3),

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 Offerta in modalità telematica

a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b);

b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica» o «Sistema»), il cui accesso è consentito all'indirizzo internet <https://casalbore.tuttogare.it/gare> ;

c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute al link «Norme Tecniche», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk (+39) 02 40 031 280;

f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica: assistenza@tuttogare.it.

13.2 Formazione e invio dell'offerta

Al fine di rendere le informazioni di base per la partecipazione alla gara, gestita attraverso la piattaforma telematica, che comunque sono più esaurientemente illustrate al link "Norme tecniche di utilizzo" in piattaforma, si riporta di seguito una sommaria descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno guidati in fase operativa dalle istruzioni ed indicazioni fornite *step by step* dal Sistema.

Per accedere al Sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico concorrente (in caso di concorrente in raggruppamento dell'operatore capogruppo/mandatario) all'indirizzo: <https://casalbore.tuttogare.it> . Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, il concorrente potrà partecipare alla procedura caricando nel Sistema ed inviando la propria offerta come illustrato nel seguito. Per proporre la propria offerta, il concorrente, una volta registrato, dovrà accedere alla sezione relativa alla procedura di interesse, e cliccare il pulsante azzurro "Partecipa". Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare o terminare operazioni iniziate.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di operatori, l'onere della trasmissione della documentazione sarà a carico unicamente dell'operatore economico mandatario/capogruppo, il quale,

prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al raggruppamento stesso.

Dopo aver cliccato sul tasto *"Partecipa"*, il concorrente accederà ad una schermata che gli consentirà, anzitutto, di precisare se concorre in forma o come raggruppamento di operatori. In tale secondo caso, per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando *"Aggiungi partecipante al Raggruppamento"* e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'operatore
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (mandante/consorziato)

La registrazione al portale è obbligatoria per l'operatore economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli operatori economici mandanti/consorziati.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso, giacché qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale raggruppamento, il concorrente potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto *"Carica la documentazione"* che comparirà sulle icone raffiguranti le *"Buste"* telematiche, all'interno delle quali il concorrente dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dal bando e dal disciplinare.

Le *"Buste"* sono di tre tipi:

- Busta *"A - Documentazione amministrativa"*;
- Busta *"B - Offerta tecnica"*;
- Busta *"C - Offerta economica"*.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente ai concorrenti di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione.

Caricamento Busta "A – Documentazione amministrativa"

Per effettuare l'upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto *"Carica documentazione"* in corrispondenza della relativa Busta *"A – Documentazione amministrativa"*. Il Sistema presenterà al concorrente una *"guida"* sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli *step* da seguire:

step 1: l'operatore economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

step 2: l'operatore economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

step 3: l'operatore economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

step 4: l'operatore economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante *Seleziona il file – Busta A – Documentazione Amministrativa*, e caricarlo; il Sistema chiederà al concorrente una *"Chiave personalizzata"* consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente dall'art. 52, comma 7, Codice degli Appalti). La stessa dovrà essere custodita dall'operatore

economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente, in sede di apertura delle "Buste", per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su *Carica busta* il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file.

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, il concorrente dovrà tornare al Pannello di gara.

Caricamento Busta "B – offerta tecnica"

Per effettuare l'upload della documentazione, il concorrente dovrà cliccare sul tasto *Carica documentazione* in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta "*B – Offerta tecnica*". Il Sistema presenterà al concorrente una "guida" sul corretto caricamento della documentazione di gara che descriverà gli *step* da seguire:

step 1: l'operatore economico dovrà assicurarsi che tutti i files da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

step 2: l'operatore economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

step 3: l'operatore economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

step 4: l'operatore economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante *Seleziona il file – Busta B – Offerta Tecnica e caricarlo*; il Sistema chiederà al concorrente una "*Chiave personalizzata*" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle "Buste" per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su *Carica busta* il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file;

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta il concorrente potrà:

- Visualizzare la documentazione caricata;
- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Modificare l'eventuale struttura del raggruppamento. **ATTENZIONE:** Nel caso di partecipazione in raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, il concorrente dovrà tornare al Pannello di gara.

Caricamento Busta “C – offerta economica e temporale” (offerta economica non generata a video)

Per effettuare l'upload della documentazione relativa all'offerta economica sarà necessario cliccare sul tasto *Carica documentazione* in corrispondenza della relativa Busta telematica *Busta “C – Offerta economica e temporale”*, e caricarla. Il Sistema presenterà al concorrente una “guida” sul corretto caricamento della documentazione, che descriverà gli *step* da seguire:

step 1: l'operatore economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

step 2: l'operatore economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

step 3: l'operatore economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

step 4: l'operatore economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante *Seleziona il file – Busta “C – Offerta Economica e temporale”*; il Sistema chiederà all'operatore economico una “*Chiave personalizzata*” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'operatore economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su *Carica busta* il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file;

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta il concorrente potrà:

- Visualizzare la documentazione caricata;
- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Modificare l'eventuale struttura del raggruppamento. **ATTENZIONE:** Nel caso di partecipazione in raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.

Per procedere con l'invio della partecipazione l'Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara e Inviare la *Partecipazione*.

Invio della Partecipazione

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante *INVIA LA PARTECIPAZIONE* che consentirà al concorrente l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, il Sistema verificherà la presenza di tutte le “Buste” e rilascerà il seguente messaggio:

La partecipazione è stata ricevuta con successo.

Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l'operazione.

Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale certificante la data e l'ora certa di invio dell'istanza e contestualmente invierà al concorrente, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione.

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite Pec la ricevuta di avvenuta consegna, da parte dell'Ente, della richiesta di partecipazione, il concorrente potrà considerare inviata la propria istanza.

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, il concorrente avrà la possibilità di:

- Visualizzare la documentazione caricata;
- Sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente;
- Rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente;
- Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. **ATTENZIONE:** la modifica del Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte formulate che siano state generate tramite il Sistema e quest'ultimo ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove. In tal caso il concorrente dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione;
- Revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta l'Operatore Economico potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "*Revoca partecipazione*"; il Sistema invierà all'Operatore Economico PEC di avvenuta consegna dell'istanza di revoca della partecipazione. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta.

Il Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

ATTENZIONE: Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte dei concorrenti.

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'Operatore Economico concorrente.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

13.3 Sottoscrizione degli atti

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

c) Si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE debitamente compilato, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Indicazione del domicilio fiscale, codice fiscale e P.IVA.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (imprenditore individuale, consorzio fra società cooperative o imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso dell'imprenditore individuale, dall'imprenditore;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- nel caso di domande sottoscritte dal procuratore: l'atto di conferimento della procura.

Essendo prevista la sottoscrizione con firma elettronica della documentazione non è necessaria l'allegazione del documento di identità del sottoscrittore.

15.1.p Domanda di partecipazione dei soggetti che assumono la PROGETTAZIONE

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Indicazione del domicilio fiscale, codice fiscale e P.IVA.

Il soggetto che assume la progettazione indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, sub-raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in sub-raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di sub-raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di sub- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il soggetto che assume la progettazione allega:

- nel caso di domande sottoscritte dal procuratore: l'atto di conferimento della procura.

Essendo prevista la sottoscrizione con firma elettronica della documentazione non è necessaria l'allegazione del documento di identità del sottoscrittore.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <https://casalbore.tuttogare.it/gare> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria nel caso questa non sia ricompresa nel PASSOE del concorrente;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende o è obbligato a subappaltare entro i limiti fissati dall'art. 105 D.Lgs.50/2016.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente – identificatosi con il domicilio fiscale, codice fiscale e P.IVA - rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara soggetti di cui al comma 3 dell'art.80 del Codice riferiti all'operatore economico quanto dallo stesso concorrente ritenuto necessario o utile ad integrazione delle dichiarazioni rese nel DGUE in relazione all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed altre cause di esclusione.
2. dichiara i dati di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta i dati di iscrizione al registro commerciale corrispondente.
3. ----- ;
4. dichiara:
 - di avere esaminato tutti gli elaborati di gara e di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari incidenti sullo svolgimento dei lavori;
 - di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, ed in particolare il capitolato speciale di appalto ed il computo metrico-estimativo;
 - di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 - di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
 - di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori da eseguire;
 - di aver valutato ogni circostanza per la formulazione di una offerta tecnica ed economica sostenibile;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. ----- ;
7. ----- ;
8. ----- ;
9. dichiara le categorie di lavori che intende o è obbligato (in assenza della relativa qualificazione) a **subappaltare** e la relativa quota di **subappalto**;
10. (**per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. (essendo previsto il sopralluogo obbligatorio) dichiara di allegare ed allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
12. indica i seguenti dati ai fini delle comunicazioni con la Stazione Appaltante:
 - a) sede legale;
 - b) l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

15. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
16. dichiara in dettaglio il possesso dei **requisiti di carattere economico finanziario** di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare (**ove richiesti**).
17. dichiara in dettaglio il possesso dei **requisiti di capacità tecnica** di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare e le **certificazioni di qualità** possedute.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di operatore economico individuale, dall'operatore stesso;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti o da costituire:
 - a) dalla mandataria/capofila, con riferimento ai punti nn. da 1 a 17 (con la precisazione che le dichiarazioni relative ai nn.11 e 12 sono riferite all'intero raggruppamento, mentre le dichiarazioni relative ai punti 16 e 17 sono riferite ai requisiti della sola mandataria dichiarante);
 - b) da ciascuna delle mandanti, con riferimento con riferimento ai nn. da 1 a 17 ad eccezione delle dichiarazioni relative ai nn.11 e 12;
- dai consorziati indicati per l'esecuzione da parte di consorzio stabile: con riferimento ai nn. da 1 a 17 ad eccezione delle dichiarazioni relative ai nn.11, 12.

La rete di cui al paragrafo 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento ai nn. da 1 a 17 ad eccezione delle dichiarazioni relative ai nn.11 e 12.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ----- .

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 17, potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

19. ----- ;
20. (in caso di sottoscrizione del procuratore) atto di conferimento della procura;
21. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria, nel caso quest'ultima non sia presente nel PASSOE del concorrente;
22. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (se dovuto);

23. documentazione attestante la garanzia provvisoria con allegata, ove occorra, dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
24. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
25. -----

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti raggruppati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie dei lavori o percentuali di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie dei lavori o percentuali di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di rete

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
 - contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le categorie dei lavori o percentuali di esse che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati.
- II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
 - contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le categorie dei lavori o percentuali di esse che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati.

- III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo)
- in caso di raggruppamento temporaneo costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e che indichi le categorie dei lavori o percentuali di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
 - in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le categorie dei lavori o percentuali di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.3.p Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo dei soggetti che assumono la PROGETTAZIONE

15.3.1.p Dichiarazioni integrative dei soggetti che assumono la PROGETTAZIONE

Ciascuno dei soggetti che assume la PROGETTAZIONE – identificatosi con il domicilio fiscale, codice fiscale e P.IVA - rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara quanto dallo stesso ritenuto utile ad integrazione delle dichiarazioni rese nel DGUE in relazione all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed altre cause di esclusione;
2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Per tutte le tipologie di società e per i consorzi

- k. dati di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura .Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta i dati di iscrizione al registro commerciale corrispondente.
3. (GRUPPO DI LAVORO) dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 7.1 **lett. c) e d)** , i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale; dichiara gli stessi dati per il professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche; segnala la qualità di "giovane professionista" dei soggetti che esplicano l'incarico;
 4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - o delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 6. ---- ;
 7. ---- ;
 8. ---- ;
 9. ---- ;
 10. (**per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 11. _____ ;
 12. _____ ;
 13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
 14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

15. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
16. dichiara in dettaglio il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare (se previsti)
17. dichiara in dettaglio il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal soggetto che assume la PROGETTAZIONE in forma singola, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di sub-raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti o da costituire:
 - a) dalla sub-mandataria/capofila, con riferimento ai punti nn. da 1 a 17 (con la precisazione che le dichiarazioni relative al n. 3, sono riferite all'intero raggruppamento, mentre le dichiarazioni relative ai punti 16 e 17 sono riferite ai requisiti della sola mandataria dichiarante);
 - b) da ciascuna delle mandanti, con riferimento con riferimento ai nn. da 1 a 17 ad eccezione delle dichiarazioni relative al n. 3;
- dai consorziati indicati per l'esecuzione da parte di consorzio stabile: con riferimento ai nn. da 1 a 17 ad eccezione delle dichiarazioni relative al n. 3.

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento ai nn. da 1 a 17 ad eccezione delle dichiarazioni relative al n. 3.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ----- .

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 17, potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti.

15.3.2.p Documentazione a corredo dei soggetti che assumono la PROGETTAZIONE

Il concorrente allega:

18. ----- ;
19. ----- ;
20. (in caso di sottoscrizione del procuratore) atto di conferimento della procura;
21. ----- ;

22. ----- ;
23. ----- ;
24. ----- ;
25. (nel caso di studi associati) statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

15.3.3.p Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti raggruppati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i sub- raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla sub-mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i sub-raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - (solo per i sub-raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

- IV. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
 - contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

- V. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
 - contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- VI. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo)
 - in caso di raggruppamento temporaneo costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
 - in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.4 Precisazioni per la presentazione della documentazione in formato digitale

Svolgendosi la gara mediante piattaforma telematica, tutta la documentazione dovrà essere presentata in formato digitale.

Le dichiarazioni, pertanto, saranno prodotte in forma digitale con firma elettronica del soggetto e/o soggetti dichiaranti.

La documentazione a corredo, ove non disponibile in forma documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dai soggetti che ne hanno potere, può essere esibita in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma elettronica dal soggetto che la esibisce garantendone la conformità all'originale.

Per quanto attiene alla documentazione attestante la garanzia provvisoria, ove costituita mediante garanzia fidejussoria, ed all'eventuale impegno del fidejussore, si richiamano le indicazioni date al paragrafo 10 del presente Documento.

15.5 Modulistica predisposta dalla Stazione appaltante e sintesi della documentazione da presentare nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Stazione Appaltante, al fine della corretta presentazione delle domande, dichiarazioni e documentazione, prevista dai paragrafi **15.1, 15.3, 15.1.p e 15.3.p** del presente disciplinare, ha predisposto e mette a disposizione dei concorrenti attraverso la piattaforma telematica i seguenti modelli:

- **A- DOMANDA e DICHIARAZIONE UNICA per operatore CONCORRENTE** (da produrre dal concorrente in forma singola e da ciascun concorrente in raggruppamento), con l'indicazione della documentazione a corredo da allegare
- **B- DOMANDA e DICHIARAZIONE per operatore AUSILIARIO** (da produrre da operatore ausiliario di concorrenti), con l'indicazione della documentazione a corredo da allegare
- **C- DOMANDA e DICHIARAZIONE per operatore CONSORZIATO INDICATO** (da produrre per gli operatori indicati per l'esecuzione da parte di Consorzi stabili), con l'indicazione della documentazione a corredo da allegare
- **Ap - DOMANDA e DICHIARAZIONE UNICA per operatore PROGETTISTA** (da produrre dal progettista in forma singola e da ciascun progettista in raggruppamento), con l'indicazione della documentazione a corredo da allegare
- **Cp - DOMANDA e DICHIARAZIONE per operatore PROGETTISTA CONSORZIATO INDICATO da CONSORZIO STABILE** (da produrre per gli operatori progettisti indicati per la progettazione da parte di Consorzi stabili), con l'indicazione della documentazione a corredo da allegare

AVVERTENZA: I suddetti modelli sono predisposti per coprire ogni esigenza dichiarativa e di allegazione documentale nel caso (più comune) in cui non si verificano le seguenti condizioni: **a)** tra gli operatori partecipanti, ad ogni titolo, alla gara, sono presenti GEIE e/o Reti di imprese; **b)** nei raggruppamenti temporanei sono presenti sub-raggruppamenti temporanei (raggruppamenti temporanei nidificati) **tranne il caso di sub-raggruppamenti di progettisti.** Nel caso, invece, dette condizioni si verificano, i concorrenti provvederanno agli oneri dichiarativi e di allegazione documentale secondo le formalità dettagliatamente previste ai paragrafi **15.1, 15.3, 15.1.p e 15.3.p** del presente disciplinare, secondo gli schemi che riterranno più opportuni, anche sulla falsariga dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, che prontamente darà risposta ad eventuali richieste di chiarimenti.

Quando non si verificano le condizioni a) e b) appena indicate, la compilazione dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e l'allegazione dei documenti in essi richiamati esaurisce ogni obbligo del concorrente in relazione alle previsioni dei paragrafi **15.1, 15.3, 15.1.p e 15.3.p** del presente disciplinare. Al fine di semplificare le operazioni di ammissione, è assolutamente sconsigliabile la produzione ed esibizione di domande e dichiarazioni compilate secondo modelli e schemi differenti. E' altresì assolutamente sconsigliabile l'esibizione di documentazione e dichiarazioni ulteriori e ridondanti rispetto ai modelli messi a disposizione della Stazione Appaltante. Nel caso di dubbi sulla compilazione dei modelli, anche in rapporto a condizioni particolari degli operatori concorrenti, potranno essere rivolte richieste di chiarimento che troveranno rapida risposta.

In sintesi la BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà contenere:

- DGUE, per ciascun operatore concorrente e per ciascun operatore progettista
- uno o più modelli A e relativa documentazione allegata per ciascun operatore concorrente
- uno o più modelli B e relativa documentazione allegata per ciascun operatore ausiliario
- uno o più modelli C e relativa documentazione allegata, per ciascun operatore consorziato indicato come esecutore da consorzio stabile
- uno o più modelli Ap e relativa documentazione allegata per ciascun progettista
- uno o più modelli Cp e relativa documentazione allegata per ciascun progettista consorziato indicato come progettista da consorzio stabile
- prova del pagamento del contributo ANAC (se dovuto)
- PASSOE del concorrente (unico sia per il concorrente in forma singola sia per il concorrente in forma di raggruppamento) in cui siano riportati anche gli operatori progettisti

- PASSOE di ciascun ausiliario (nel caso essi non siano inseriti nel PASSOE del concorrente)
- attestazione di sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante
- garanzia provvisoria
- impegno a costituire la garanzia definitiva (solo per i concorrenti che non siano microimprese, piccole e medie imprese)
- -----

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'OFFERTA TECNICA, costituita da:

- 1) **RIELABORAZIONE del PROGETTO DEFINITIVO** a base di gara, per le parti e gli elaborati esponenti gli aspetti migliorativi che il concorrente intende proporre, avendo cura che il progetto rielaborato risulti compiutamente coerente e costituito da tutti gli allegati previsti dal DPR 207/2010 per il livello di progettazione definitiva, con la prescrizione (a pena di esclusione) che in detti elaborati non dovrà essere presente alcuna indicazione di carattere economico e temporale, pertanto, in particolare:
 - il **COMPUTO METRICO** non dovrà contenere l'indicazione dei prezzi unitari (computo metrico non estimativo);
 - il **COMPUTO METRICO DEGLI ONERI per L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA** non dovrà contenere l'indicazione dei prezzi unitari (computo metrico non estimativo);
 - l'**ELENCO DEI PREZZI UNITARI** dovrà riportare la dettagliata descrizione delle singole lavorazioni e la relativa unità di misura ma non il prezzo unitario (**elenco dei prezzi senza l'indicazione del prezzo**);
 - le eventuali **ANALISI DI PREZZO**, relative alle voci non desunte dal vigente tariffario regionale, non dovranno riportare le indicazioni dei costi unitari;
 - non dovrà essere redatto **QUADRO ECONOMICO**;
 - il **cronoprogramma** dovrà essere redatto al lordo del ribasso sul tempo di esecuzione.

In apposito elenco il concorrente indicherà gli elaborati del progetto definitivo a base di gara non interessati da proposte migliorative.

Precisazioni:

- Nel progetto definitivo a base di gara il Piano della Sicurezza è contenuto nell'elaborato 31 ed è integrato, per le misure di contrasto all'emergenza sanitaria Covid-19, con l'elaborato 31 bis. Qualora il concorrente, a ragione delle modifiche alle lavorazioni introdotte nella rielaborazione progettuale, ritenga necessario rielaborare anche i PSC, potrà predisporre anche un unico elaborato, all'interno del quale saranno tenute distinte le misure di contrasto all'emergenza sanitaria Covid-19.
- Nel progetto a base di gara il Computo dei oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza è contenuto nell'allegato 27 ed è integrato, per le misure di contrasto all'emergenza sanitaria Covid-19, con l'elaborato 31 bis. Qualora il concorrente, a ragione delle modifiche alle lavorazioni introdotte nella rielaborazione progettuale, ritenga necessario rielaborare anche i PSC, potrà predisporre anche un unico elaborato di computo metrico, all'interno del quale saranno tenute distinte le voci per l'applicazione delle misure di contrasto all'emergenza sanitaria Covid-19.

- 2) **RELAZIONE DEI VANTAGGI DELLA RIELABORAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO OFFERTO** in riferimento ai criteri di valutazione **A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6** riportati nel bando. Tale relazione, costituita da un unico fascicolo di un massimo di 24 fogli (facciate) in formato A4, illustrerà i vantaggi delle scelte progettuali della rielaborazione del progetto definitivo, laddove rappresentino differenze rispetto al definitivo posto a base di gara, distintamente per ciascuno dei suddetti criteri di valutazione. A scelta del concorrente potranno essere utilizzati anche fogli in formato A3, con l'intesa che ciascun foglio A3 equivale a due fogli A4.

3) QUADRO DI RAFFRONTO tra le quantità del PROGETTO BASE e le quantità del PROGETTO RIELABORATO DALL'OFFERTA TECNICA (senza indicazione di prezzi unitari ed importi).

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA TECNICA

- Gli elaborati progettuali del progetto definitivo rielaborato proposto dovranno essere redatti in conformità delle prescrizioni regolamentari. In particolare i computi metrici dovranno essere elaborati con accuratezza e coerenza con la documentazione grafica e descrittiva.
- Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o temporale, **a pena di esclusione**.
- L'offerta tecnica non comporta alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso o adeguamento del prezzo contrattuale, e, pertanto, l'importo contrattuale sarà determinato solo dal contenuto dell'offerta economica, restando insensibile alla offerta tecnica.
- L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione.
- Tutta la documentazione dell'offerta tecnica dovrà recare la firma del concorrente (nel caso di RTI non ancora costituite, da tutti i componenti) e dei progettisti.
- Le proposte variative contenute nell'offerta tecnica dovranno essere conformi agli atti di assenso o pareri rilasciati da Autorità ed Enti esterni alla Stazione appaltante, riportate nella documentazione di gara unitamente la progetto. Nel caso le proposte variative, accettate in sede di valutazione dell'offerta, richiedano nuovi atti di assenso e/o pareri da Autorità esterni alla Stazione appaltante, l'aggiudicatario dovrà accollarsi gli oneri e le spese per il conseguimento dei nuovi atti di assenso e/o pareri.
- Ove le proposte variative siano relative a parti d'opera oggetto di autorizzazione sismica, l'offerta tecnica dovrà contenere gli elementi progettuali occorrenti al conseguimento dell'autorizzazione e cede a carico dell'aggiudicatario l'onere della progettazione esecutiva per l'ottenimento dell'autorizzazione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA (e temporale)

In detta busta devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Dichiarazione (redatta in conformità all'**allegato** del presente disciplinare intitolato "**Modello dell'offerta economica e temporale**"), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, indicante:

- 1.1) il ribasso percentuale unico**, in cifre e lettere, sugli **importi soggetti a ribasso dei lavori e degli oneri di progettazione esecutiva**;
- 1.2) l'importo**, in valore assoluto, in cifre e lettere, **degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza**, pari quelli **predeterminati** nel progetto a base di gara (se la rielaborazione del progetto predisposto in offerta tecnica non coinvolge i PSC) **oppure** come **rideterminati** dal concorrente nella rielaborazione progettuale;
- 1.3) l'importo**, in valore assoluto, in cifre e lettere, **dei costi di sicurezza interni o aziendali**, contenuti nel prezzo complessivo;
- 1.4) l'importo**, in valore assoluto, in cifre e lettere, dei **costi di manodopera**, contenuti nel prezzo complessivo;
- 1.5) il ribasso percentuale unico**, in cifre e lettere, sul **tempo di progettazione esecutiva e di esecuzione** posto a base di gara;
- 1.6) il tempo di manutenzione**, in cifre e lettere, **espresso in anni**, delle opere realizzate.

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre ed i valori espressi in lettere si tiene conto del valore espresso in lettere.

Il tempo di manutenzione esprime il periodo, espresso in anni, per il quale il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione, ad eseguire successivamente alla data del collaudo, le manutenzioni obbligatorie già a suo carico sino al collaudo. In sede di collaudo, l'aggiudicatario dovrà costituire garanzia, nelle forme stabilite dalla legge, per l'importo di **€ 20.000,00** per ciascun anno di manutenzione offerta.

2) ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Elenco dei prezzi unitari perfettamente corrispondente (a pena di esclusione) all' *elenco dei prezzi unitari senza indicazione dei prezzi* contenuto nella rielaborazione progettuale della offerta tecnica, con l'aggiunta **dei prezzi unitari netti**, in cifre ed in lettere.

In esso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, sia i prezzi unitari relativi alle voci già contenute nel progetto base sia i prezzi unitari relativi alle voci delle lavorazioni sostitutive o aggiuntive derivanti dalle proposte della offerta tecnica.

I prezzi relativi alle voci per l'attuazione dei piani di sicurezza non dovranno esporre ribasso.

L'elenco dei prezzi unitari così compilato costituirà l'elenco dei prezzi contrattuali, salvo quanto precisate nelle successive "AVVERTENZE".

3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo metrico estimativo perfettamente corrispondente (a pena di esclusione), nelle categorie e quantità, al *computo metrico non estimativo contenuto nella rielaborazione progettuale di offerta tecnica* con l'inserimento dei **prezzi netti** di cui al punto 2) e con i **conseguenti importi parziali e totali netti**.

Eventualmente, nel caso la rielaborazione progettuale sia intervenuta anche sugli oneri di attuazione dei piani di sicurezza,

4) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Computo metrico estimativo perfettamente corrispondente (a pena di esclusione), nelle categorie e quantità, al *computo metrico non estimativo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza contenuto nella rielaborazione progettuale di offerta tecnica* con l'inserimento dei **prezzi non diminuiti di ribasso** di cui al punto 2) e con i **conseguenti importi parziali e totali**.

PRECISAZIONI SULL'OFFERTA ECONOMICA

- A. Sia ai fini del contratto (nel caso di aggiudicazione), sia ai fini della valutazione dell'offerta economica, sono impegnativi i valori esposti nell'offerta economica di cui al punto 1) che prevalgono sull'importo totale indicati nei computi metrici estimativi di cui al punto 3) e al punto 4).
- B. Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, ovvero, se occorre, in sede di verifica di anomalia, la stazione appaltante verificherà la corrispondenza tra il prezzo netto dei lavori desunto dall'offerta economica di cui al punto 1) e gli importi riportati nel computo di cui al punto 3); ove vi sia discordanza tutti i prezzi sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
- C. L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: la sottoscrizione di tutti gli atti della offerta economica deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

AVVERTENZE IN MERITO ALL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà verificare che l'importo netto ottenuto applicando, all'importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso (bando paragrafo **II.2.1**) importo **a.1**) , il ribasso percentuale esposto in offerta economica di cui **punto 1.1**) corrisponda all'importo totale esposto nel COMPUTO METRICO di cui **punto 3**).

Scostamenti significativi tra i due valori, non attribuibili ad arrotondamenti di calcolo, potranno essere considerati sintomo di offerta incoerente e/o inconsapevole e pertanto inaffidabile.

Il concorrente dovrà altresì verificare che l'importo degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza esposto in offerta economica di cui al **punto 1.2)** corrisponda all'importo del COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA di cui al **punto 4)** ovvero (nel caso la rielaborazione progettuale non coinvolga i PSC) corrisponda all'importo indicato in bando al paragrafo **II.2.1)** importo **a.2.** Scostamenti significativi tra i due valori, non attribuibili ad arrotondamenti di calcolo, potranno essere considerati sintomo di offerta incoerente e/o inconsapevole e pertanto inaffidabile.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai criteri e sub-criteri, con relative ponderazioni, indicati al punto **IV.2.1)** del bando di gara.

E' applicato il metodo aggregativo-compensatore.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica avviene con riferimento ai criteri **A**, ed eventuali relativi sub-criteri, con relativa ponderazione, elencati al punto **IV.2.1)** del bando di gara.

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

- La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei criteri o sub-criteri **A** elencati al punto IV.2.1 del bando di gara, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica;
- per ciascun singolo criterio o sub-criterio è attribuita una valutazione, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>giudizio</i>	<i>valutazione</i>	<i>criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di aspetti migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o proposta assolutamente irrilevante

- l'attribuzione delle valutazioni avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- per ciascun criterio o sub-criterio sono effettuate le medie delle valutazioni attribuite da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$$K(a)_i = V(a)_i / V(max)_i$$

dove:

K(a)_i è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

V(a)_i è la media (o la somma) delle valutazioni attribuite dai commissari al sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;

V(max)_i è la media (o la somma) di valore più elevato delle valutazioni attribuite dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

AVVERTENZA: Le proposte che la Commissione riterrà peggiorative o riduttive rispetto al progetto a base di gara, non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione e saranno segnalate a verbale come peggiorative o riduttive. Tali proposte non saranno oggetto di contratto nel caso il proponente dovesse risultare aggiudicatario. Fermo restando il ribasso percentuale derivante dalla offerta economica, la documentazione della offerta tecnica che farà parte del contratto sarà aggiornata d'ufficio, prima della stipula del contratto.

Successivamente la Commissione giudicatrice procede:

- e) all'attribuzione del punteggio per ciascun criterio o sub-criterio dell'offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto al **punto IV.2.1), del bando di gara** in corrispondenza del sub-criterio medesimo;
- f) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, operando la sommatoria dei prodotti dei coefficienti ottenuti in ciascun criterio o sub-criterio per la ponderazione dello stesso criterio o sub-criterio, come segue:

$P_{A\text{-tecnica}}(\mathbf{a}) = \sum_i K(\mathbf{a})_i \times W_i$	
dove:	
$P_{A\text{-tecnica}}(\mathbf{a})$	punteggio totale afferente all'offerta tecnica del concorrente (a)
$K(\mathbf{a})_i$	è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente (a) nel sub-criterio (i)
W_i	ponderazione del sub-criterio (i) indicato nel bando

Si precisa che:

- non è richiesto all'offerta tecnica il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo;
- non viene effettuata la c.d. "riparametrazione" nell'ambito del criterio che raggruppa più sub-criteri ;
- non viene effettuata la c.d. "riparametrazione" del punteggio complessivo dell'offerta tecnica ;

18.3 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo

Il **prezzo complessivo offerto** è calcolato come **somma: a) dell'importo dei lavori e di progettazione esecutiva soggetto a ribasso con l'applicazione del ribasso** indicato in lettere nella offerta economica del concorrente e **b) dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza** indicato in lettere nella offerta economica del concorrente.

Nel caso che il prezzo complessivo così calcolato sia superiore al valore **a.5** riportato nel bando al punto **II.2.1)** il concorrente sarà escluso dalla gara non essendo consentite offerte in aumento.

B.1) Il coefficiente relativo al criterio **B.1 del prezzo complessivo offerto** è calcolato come segue:

$K(\mathbf{a})_{B.1\text{-prezzo}} = [(P_{base} - P(\mathbf{a})) / (P_{base} - P(\min))]^\alpha$	
dove:	
$K(\mathbf{a})_{B.1\text{-prezzo}}$	è il coefficiente relativo al criterio del prezzo dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$P(\mathbf{a})$	è il prezzo complessivo risultante dalla offerta (a);
$P(\min)$	è il prezzo complessivo minimo di tutte le offerte;
P_{base}	è l'importo complessivo a base di gara (importo soggetto a ribasso + oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
α	esponente pari a 0,5

Il punteggio relativo al criterio **B.1 del prezzo complessivo offerto** è:

$P_{B.1\text{-prezzo}}(\mathbf{a}) = K(\mathbf{a})_{B.1\text{-prezzo}} \times W_{B.1\text{-prezzo}}$	
dove:	
$W_{B.1\text{-prezzo}}$	ponderazione del criterio del prezzo indicato nel bando

B.2) Il coefficiente relativo al criterio B.2 del ribasso sul tempo di progettazione esecutiva e di esecuzione è calcolato come segue:

	$K(a)_{B.2-tempo} = [R(a)_{tempo} / R(max)_{tempo}]^\alpha$
dove:	
$K(a)_{tempo}$	è il coefficiente relativo al criterio del tempo dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$R(a)_{tempo}$	è il ribasso sul tempo dell'offerta (a);
$R(max)_{tempo}$	è il massimo ribasso sul tempo esposto dai concorrenti;
α	esponente pari a 0,5

Il punteggio relativo al criterio del tempo è:

	$P_{B.2-tempo}(a) = K(a)_{B.2-tempo} \times W_{B.2-tempo}$
dove:	
$W_{B.2-tempo}$	ponderazione del criterio del tempo indicato nel bando

Nel caso il concorrente esponga un ribasso sul tempo di esecuzione maggiore di quello ammissibile sarà attribuito punteggio nullo.

c) Il coefficiente relativo al criterio B.3 del sul tempo di manutenzione è calcolato come segue:

	$K(a)_{B.3-man} = [T(a)_{man} / T(max)_{man}]^\alpha$
dove:	
$K(a)_{B.3-man}$	è il coefficiente relativo al criterio sul tempo di manutenzione dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$T(a)_{man}$	tempo di manutenzione dell'offerta (a);
$T(max)_{man}$	è il massimo tempo di manutenzione esposto dai concorrenti;
α	esponente pari a 0,5

Il punteggio relativo al criterio del tempo è:

	$P_{B.3-man}(a) = K(a)_{B.3-man} \times W_{B.3-man}$
dove:	
$W_{B.3-man}$	ponderazione del criterio del tempo indicato nel bando

Nel caso il concorrente esponga un tempo di manutenzione maggiore di quello ammissibile sarà attribuito punteggio nullo.

AVVERTENZE: Nel caso l'offerta economica esponga ribassi sugli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza il concorrente sarà escluso.

18.4 Calcolo del punteggio complessivo

La Commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio complessivo, con il metodo aggregativo-compensatore, come segue:

$$P_{totale}(a) = P_{A-tecnica}(a) + P_{B.1-prezzo}(a) + P_{B.2-tempo}(a) + P_{B.3-man}(a)$$

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno ed ora indicati nel bando di gara e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma telematica almeno **tre** giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma telematica almeno **tre** giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo inoltro dell'offerta e l'integrità dei file inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: utilizzo esclusivo della piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, oppure, per i casi non sia possibile tramite il sistema AVCpass, con richiesta diretta ad Enti ed Uffici ovvero al concorrente.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP, ove richiesta, nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", ovvero sulla piattaforma telematica, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In seduta pubblica, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e l'offerta tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (punteggio) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà ai sensi dell'art.77 del RD 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, ne dà atto a verbale affinché il RUP proceda secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a segnalare a verbale le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In ogni caso le esclusioni sono pronunciate in seduta pubblica ed il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

È facoltà della stazione appaltante richiedere contemporaneamente le spiegazioni per tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, eventualmente, a suo giudizio, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

CONTENUTO DELLE SPIEGAZIONI O GIUSTIFICAZIONI

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della STAZIONE APPALTANTE devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione per l'attuazione dei piani di sicurezza;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari,

- deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
 - d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - oneri a carico dell'aggiudicatario per la stipula del contratto o ad essi assimilati; oneri di pubblicità legale a carico dell'aggiudicatario;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.7) congruità dell'utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica, come presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Essa può essere subordinata agli esiti delle verifiche di anomalia compiute dal RUP. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è confermata o riformulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante, attraverso l'organo competente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, pronuncia l'aggiudicazione definitiva.

A decorrere dall'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria, se prevista, nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e, ove ritenga, dal secondo classificato. La verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, oppure, per i casi non sia possibile tramite il sistema AVCpass, con richiesta diretta ad Enti ed Uffici ovvero al concorrente. Ove ritenga, la stazione appaltante può procedere a dette verifiche prima dell'aggiudicazione definitiva e dà atto degli esiti della verifica nel provvedimento di aggiudicazione, che, in tal caso, è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, se prevista. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia delle polizze assicurative previste dal capitolato speciale di appalto come precisato nel bando di gara.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto si applicano le misure straordinarie di gestione previste dall'art.110 del Codice.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Sono assimilate a spese contrattuali quelle eventualmente specificate come tali nel bando di gara.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di **BENEVENTO**, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

CASALBORE, data di pubblicazione sulla GURI

**il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Maria Lucia Ranaldo**

L'originale del presente documento, debitamente sottoscritto, è conservato presso la Stazione Appaltante.